



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA)

AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 2 – Febbraio 2024

A cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta

Coordinamento scientifico: Daniela Vitiello

Sommario

Sommario	1
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Conclusioni dell'Avvocato generale Pikamäe, presentate il 25 gennaio 2024, Cause riunite C-112/22 e C-223/22, <i>CU e ND</i>	2
Corte di giustizia, sentenza dell'8 febbraio 2024, causa C-216/22, <i>Bundesrepublik Deutschland</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 22 febbraio 2024, causa C-491/21, <i>Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date</i>	3
Corte di giustizia, sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-222/22, <i>Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl</i>	3
Corte di giustizia, sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-392/22, <i>Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i>	4
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 febbraio 2024, <i>J.A. e A.A. c. Turchia</i> , ric. n. 80206/17	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 febbraio 2024, <i>U. c. Francia</i> , ric. n. 53254/20	5
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 22 febbraio 2024, <i>M.H. e S.B. c. Ungheria</i> , ric. nn. 10940/17 e 15977/17	5
Giurisprudenza nazionale	6
Corte di Cassazione, ordinanze interlocutorie dell'8 febbraio 2024, n. 3562 e n. 3563	6
Corte costituzionale, sentenza del 14 febbraio 2024, n. 15	7

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Conclusioni dell'Avvocato generale Pikamäe, presentate il 25 gennaio 2024, Cause riunite C-112/22 e C-223/22, CU e ND](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2003/109/CE – Soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d) – Parità di trattamento – Durata della residenza

Fatto: CU e ND sono cittadini di paesi terzi che hanno acquisito lo *status* di soggiornante di lungo periodo in Italia. Erano accusati di aver commesso il reato di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del decreto-legge n. 4/2019, per aver falsamente dichiarato, nella compilazione di domande di reddito di cittadinanza, di soddisfare le condizioni per la concessione di tale prestazione e, in particolare, la condizione relativa alla residenza per almeno dieci anni in Italia. CU e ND proponevano ricorso avverso la decisione dell'INPS di revocare la suddetta prestazione. Il Tribunale adito, dubitando della conformità al diritto dell'Unione del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevede una condizione di residenza della durata minima di dieci anni in Italia, continuativa negli ultimi due anni, per poter beneficiare del reddito di cittadinanza, sollevava rinvio pregiudiziale dinanzi la Corte di giustizia.

Esito/punto di diritto: Secondo l'Avvocato generale, l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, letto alla luce del principio di parità di trattamento, osta a una normativa nazionale che condiziona l'accesso a una misura nazionale di assistenza sociale al requisito della residenza nello Stato membro interessato per almeno dieci anni, in modo continuativo negli ultimi due anni. Infatti, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, qualsiasi distinzione in base alla *residenza*, come quella stabilita nel caso di specie dalla condizione di cui trattasi nei procedimenti principali, rischia di operare maggiormente a favore dei cittadini nazionali, in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali. E lo stesso vale per una distinzione fondata sulla *durata della residenza*, qualora il trattamento dei cittadini nazionali sia comparabile a quello dei cittadini dei paesi terzi che hanno acquisito lo *status* di soggiornante di lungo periodo al termine di un regolare soggiorno di cinque anni nel territorio dello Stato membro interessato. Inoltre, chiarisce l'AG che dovrebbe essere considerata contraria al diritto dell'Unione anche la sanzione penale prevista dal diritto italiano in caso di falsa dichiarazione relativamente al requisito della residenza nello Stato membro interessato per almeno dieci anni (in modo continuativo negli ultimi due anni): se è contrario al diritto dell'Unione il suddetto requisito – che è elemento oggettivo del reato –, non può che esserlo anche la relativa sanzione.

[Corte di giustizia, sentenza dell'8 febbraio 2024, causa C-216/22, Bundesrepublik Deutschland](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2013/32/UE – Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), articolo 40, paragrafi 2 e 3 e articolo 46 – Domanda reiterata – Nozione di “elementi o risultanze nuovi” – Diritto a un rimedio effettivo

Fatto: Un cittadino siriano, dopo essere fuggito per il timore di essere riarruolato o arrestato in caso di rifiuto di adempiere ai suoi obblighi militari, presentava domanda di asilo in Germania e vedeva riconoscersi la protezione sussidiaria. Successivamente, a seguito di una [sentenza](#) della Corte di giustizia relativa alla situazione degli obiettori di coscienza siriani, presentava una nuova domanda di protezione internazionale, sostenendo che tale sentenza costituisse un mutamento a lui favorevole della situazione di diritto. La domanda reiterata veniva, tuttavia, rigettata in quanto irricevibile e l'interessato promuoveva ricorso. Il Tribunale competente sollevava, dunque, rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di chiarire l'interpretazione dell'art. 33, par. 2, lett. d), dell'art. 40, par. 2 e 3, e dell'art. 46, par. 1, lett. a), della direttiva 2013/32/UE.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che qualsiasi sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ivi compresa una sentenza che si limiti a interpretare una disposizione del diritto dell'Unione già in vigore al momento dell'adozione di una decisione concernente una domanda precedente, costituisce un elemento nuovo ai sensi dell'art. 33, par. 2, lett. d), e dell'art. 40, parr. 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE. Ciò, in particolare, qualora una siffatta sentenza accresca in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere riconosciuto il beneficio della protezione internazionale. Inoltre, chiarisce che gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire ai loro giudici, quando questi annullano una decisione che rigetta una domanda reiterata in quanto inammissibile, il potere di decidere su tale domanda, senza dover rinviare l'esame all'autorità accertante. Unica condizione è che i giudici rispettino le garanzie previste dal capo II della direttiva 2013/32/UE.

[Corte di giustizia, sentenza del 22 febbraio 2024, causa C-491/21, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 21, paragrafo 1, TFUE – Articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 4, direttiva 2004/38/CE – Rilascio della carta d'identità – Parità di trattamento

Fatto: Un avvocato rumeno, domiciliato in Francia, esercitava le sue attività professionali sia in Francia che in Romania dal 2014. Nel 2017, egli chiedeva alle autorità rumene di rilasciargli la carta di identità valida per l'espatrio, in formato semplice o elettronico, al fine di spostarsi in Francia. Tale domanda, tuttavia, veniva respinta in ragione del fatto che lo stesso risultava domiciliato all'estero. Ritenendo che la sentenza della Corte d'appello di Bucarest violasse svariate disposizioni del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e della direttiva 2004/38, l'interessato proponeva ricorso dinanzi all'Alta Corte di cassazione e di giustizia, la quale sollevava rinvio pregiudiziale.

Esito/punto di diritto: La Corte di giustizia afferma che il rifiuto di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino, in aggiunta al passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio per il solo motivo che questi è domiciliato in un altro Stato membro, è contrario all'art. 21 TFUE e all'art. 45, par.1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con l'art. 4, par. 3, della direttiva 2004/38/CE. La normativa rumena in materia di rilascio di documenti validi per l'espatrio determina una disparità di trattamento tra i cittadini rumeni domiciliati all'estero, ivi incluso in un altro Stato membro, e quelli domiciliati in Romania: solamente chi ha il domicilio in Romania può ottenere il rilascio di due documenti validi per l'espatrio.

[Corte di giustizia, sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-222/22, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2011/95/UE – Articolo 5, paragrafo 3 – Persecuzione per motivi religiosi – Bisogno di protezione *sur place* – Abuso

Fatto: Un cittadino iraniano, dopo un primo rigetto della domanda di asilo, presentava una nuova domanda di protezione internazionale in Austria. Questi adduceva, a motivo della ripresentazione dell'istanza, la sua conversione al cristianesimo dopo la partenza dal paese di origine e, dunque, il rischio, in caso di rimpatrio, di persecuzione per motivi religiosi. Le autorità competenti riconoscevano all'interessato la protezione sussidiaria, ma non lo *status* di rifugiato: il diritto austriaco, infatti, subordina il riconoscimento dello *status* di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, alla condizione che la nuova circostanza da cui origina il timore di persecuzione consista in attività (di natura politica o religiosa) frutto di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese di origine. La Corte amministrativa austriaca, adita dal cittadino iraniano, ha sollevato rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di verificare la compatibilità di tale condizione con la direttiva 2011/95/UE.

Esito/punto di diritto: La Corte dichiara che l'art. 5, par. 3, della direttiva 2011/95/UE non consente agli Stati membri di stabilire una presunzione secondo cui qualsiasi domanda reiterata, basata su circostanze che il richiedente ha creato con la propria azione dopo aver lasciato il paese d'origine, possa essere considerata, *a priori*, il risultato dell'intenzione di abusare o di strumentalizzare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale (presunzione che spetta a tale richiedente confutare). Se, alla luce di un esame individuale della domanda, conforme all'art. 4, par. 3, della direttiva qualifiche, si constata che l'interessato ha dimostrato in modo credibile di essersi convertito «per intima convinzione» e di praticare attivamente tale religione, ciò consente di escludere l'esistenza di un'intenzione di strumentalizzazione della procedura. Diversamente, se viene accertata una siffatta intenzione abusiva, è possibile negare il riconoscimento dello *status* di rifugiato, pur a fronte del timore fondato di persecuzione per motivi religiosi nel paese d'origine. In tal caso, però, l'interessato dovrà comunque beneficiare della protezione garantita dalla Convenzione di Ginevra, in ottemperanza al principio di non respingimento.

[Corte di giustizia, sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-392/22, *Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Regolamento (UE) n. 604/2013 – Trasferimenti – Reciproca fiducia – Rischio di violazioni sistematiche dei diritti fondamentali – Respingimenti

Fatto: X, un cittadino siriano, dopo aver presentato una domanda di protezione internazionale in Polonia, avanzava una seconda domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il Segretario di Stato olandese dava dunque atto di non prendere in esame la domanda di asilo presentata da X, con la motivazione che la Polonia era competente per l'esame di tale domanda. X adiva il Tribunale olandese competente, chiedendo l'annullamento della decisione di trasferimento verso la Polonia, in ragione delle violazioni dei diritti fondamentali perpetrate nei suoi confronti dalle autorità polacche (tra cui l'essere stato vittima di un respingimento sommario verso la Bielorussia). Il Tribunale, considerando che informazioni oggettive, attendibili, precise e adeguatamente aggiornate dimostrano che la Polonia viola in maniera sistematica, da diversi anni, i diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi che entrano illegalmente nel suo territorio (con respingimenti sommari, uso della violenza e detenzioni sistematiche), sollevava rinvio pregiudiziale al fine di ottenere chiarimenti in merito al principio di reciproca fiducia tra Stati membri con riferimento ai trasferimenti disciplinati dal regolamento di Dublino.

Esito/punto di diritto: La Corte afferma che, di per sé, il fatto che lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un cittadino di un paese terzo abbia proceduto, nei confronti di tali cittadini che cercano di presentare una siffatta domanda alla sua frontiera, a respingimenti sommari nonché a trattenimenti ai suoi valichi di frontiera non osta, di per sé, al trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro. Invece, il trasferimento di detto cittadino verso tale Stato membro deve essere escluso qualora sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che egli potrebbe incorrere, al momento del trasferimento o in seguito ad esso, nel rischio reale di essere sottoposto a pratiche che possano essere assimilate a un trattamento inumano o degradante, vietato dall'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo Stato membro che ha sollecitato la ripresa in carico di un richiedente protezione internazionale da parte dello Stato membro competente è tenuto, prima di poter procedere al trasferimento, ad adempiere ai seguenti obblighi: a) prendere in considerazione tutte le informazioni fornitegli dall'interessato per valutare la sussistenza del rischio di violazione dell'art. 4 della Carta, in caso di trasferimento; b) cooperare all'accertamento dei fatti e/o verificarne la realtà; c) astenersi dal procedere al trasferimento qualora vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che esista un rischio reale di violazione dell'art. 4 della Carta; d) chiedere allo Stato membro competente garanzie individuali e procedere al trasferimento solo qualora tali garanzie siano fornite e appaiano attendibili e sufficienti a escludere qualsiasi rischio reale di trattamenti inumani o degradanti.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 6 febbraio 2024, J.A. e A.A. c. Turchia, ric. n. 80206/17](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 2 CEDU – Art. 3 CEDU – Espulsione – Iraq – Mancata valutazione adeguata del rischio

Fatto: I ricorrenti sono cittadini iracheni, marito e moglie, giunti in Turchia nel 2014 assieme ai loro quattro figli, a seguito del bombardamento della loro casa in Iraq da parte dell'Isis. Chiedevano il permesso di soggiorno ma, convocati dalla polizia di Istanbul, venivano arrestati e fatti destinatari di un ordine di espulsione. Le loro domande di asilo venivano respinte. I ricorrenti contestavano tale diniego percorrendo – senza successo – i canali di giustizia disponibili a livello interno, compresa la Corte costituzionale turca. Davanti alla Corte di Strasburgo, lamentano che la loro deportazione in Iraq senza un'adeguata valutazione delle richieste di asilo costituirebbe una violazione dei loro diritti ai sensi degli articoli 2 e 3 della CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte ribadisce l'obbligo degli Stati, in caso di espulsione di un cittadino straniero, di valutare adeguatamente il rischio per la sicurezza e l'incolumità di quest'ultimo nel paese di destinazione, conducendo un esame rigoroso della domanda di asilo in questione. Osserva, al riguardo, che il governo turco non ha dimostrato che le competenti autorità nazionali avessero esaminato adeguatamente la richiesta di protezione avanzata dai ricorrenti ai sensi e ai fini degli artt. 2 e 3 CEDU. In particolare, tanto il Tribunale amministrativo di Istanbul, quanto la Corte costituzionale, hanno mancato di considerare adeguatamente le affermazioni dei ricorrenti circa i seri motivi di timore di persecuzione su base individuale in caso di deportazione in Iraq, così come, più in generale, la situazione in Iraq all'epoca dei fatti. La Corte conclude, pertanto, che l'allontanamento dei ricorrenti comporterebbe una violazione degli articoli 2 e 3 della Convenzione.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 13 febbraio 2024, U. c. Francia, ric. n. 53254/20](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 3 CEDU – Minaccia terroristica – Espulsione – Cecenia – Mancata dimostrazione di un rischio individuale

Fatto: Il ricorrente è un cittadino russo di origine cecena giunto in Francia nel 2009 dove, nel 2012, otteneva lo *status* di rifugiato. A seguito di una condanna penale, nel 2016 l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) revocava lo *status* di rifugiato a causa della grave minaccia alla sicurezza nazionale rappresentata dalla sua presenza in Francia. La decisione veniva confermata dal Tribunale nazionale dell'asilo (CNDA) nel 2019. Davanti alla Corte di Strasburgo, il ricorrente, fatto destinatario di un ordine di espulsione verso la Russia, lamenta una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di esecuzione del provvedimento di allontanamento.

Esito/punto di diritto: La Corte considera che la situazione in Cecenia, all'epoca dei fatti, non fosse tale per cui un eventuale ritorno in Russia del ricorrente costituisse una violazione dell'art. 3 CEDU. Questi, in particolare, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza di seri motivi per ritenere che, se rimpatriato, sarebbe stato esposto al rischio di trattamenti contrari alla disposizione convenzionale citata. Nel caso di specie, la Corte constata che le autorità francesi avevano effettuato un esame completo e approfondito della situazione del ricorrente. Conclude, pertanto, che l'esecuzione dell'ordine di allontanamento non comporterebbe una violazione dell'art. 3 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 22 febbraio 2024, M.H. e S.B. c. Ungheria, ric. nn. 10940/17 e 15977/17](#)

Categoria: Frontiere, Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Art. 5 CEDU – Ungheria – Richiedenti asilo minorenni – Detenzione – Accertamento dell'età

Fatto: I casi riguardano la detenzione in Ungheria di due ricorrenti (di nazionalità, rispettivamente, afghana e pakistana), minorenni all'epoca dei fatti. Entrati in Ungheria nel 2016 e inizialmente dichiaratisi maggiorenni, chiedevano successivamente l'accertamento della loro età, affermando di essere invece minori. I ricorrenti introducevano quindi domanda di asilo, ma venivano raggiunti da un ordine di espulsione e posti in stato di detenzione. L'Ufficio per l'Immigrazione e la Nazionalità (OIN) rifiutava di effettuare una valutazione dell'età, poiché i ricorrenti avevano inizialmente dichiarato di essere adulti. Successivamente, veniva accertata l'effettiva minore età dei ricorrenti, che poneva fine al loro stato di detenzione. I ricorrenti chiedono alla Corte di Strasburgo di dichiararne la contrarietà all'art. 5 CEDU.

Esito/punto di diritto: la Corte dichiara che l'Ungheria ha violato l'art. 5, par. 1, CEDU per quanto riguarda la detenzione dei due ricorrenti durante specifici intervalli di tempo nell'estate 2016, segnatamente, a partire da quando gli stessi avevano informato le autorità ungheresi della loro minore età. Sottolinea che l'estrema vulnerabilità del soggetto minore ha la precedenza su considerazioni relative al suo *status* di migrante irregolare. Su questa premessa, la Corte ritiene che le autorità ungheresi non abbiano agito tempestivamente e nel dovuto rispetto dell'interesse superiore dei minori ricorrenti. La loro detenzione, dopo la dichiarazione circa la minore età, non è stata effettuata in buona fede, risultando arbitraria e, in ultima analisi, contraria all'art. 5, par. 1, CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione, ordinanze interlocutorie dell'8 febbraio 2024, [n. 3562](#) e [n. 3563](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE – Articolo 6-*bis* del d.lgs. n. 142/2015 – Trattenimento – Misura alternativa – Ragionevolezza e proporzionalità

Fatto: Il Tribunale di Catania non convalidava il provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa nei confronti di un cittadino proveniente da un paese designato di origine sicuro ai sensi dell'art. 2-*bis* del d.lgs. n. 25 del 2008, entrato nel territorio dello Stato dalla frontiera di Lampedusa. Il Tribunale motivava la mancata convalida ritenendo che l'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 142/2015 fosse in contrasto con il diritto UE e disapplicando, conseguentemente, la disposizione nazionale. Il Ministero dell'Interno e il Questore proponevano dunque ricorso avverso il provvedimento del Tribunale dinanzi alla Corte di Cassazione.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione solleva rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia, al fine di chiarire l'interpretazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE, tenuto conto altresì dei fini desumibili dai suoi considerando 15 e 20. La Corte dubita della compatibilità con le disposizioni richiamate dell'art. 6-*bis* del d.lgs. n. 142/2015, che contempla, quale misura alternativa al trattenimento del richiedente (il quale non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente): a) la prestazione di una garanzia finanziaria il cui ammontare è stabilito in misura fissa (da versare individualmente, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa), anziché in misura variabile; b) l'impossibilità di consentire alcun adattamento dell'importo di suddetta garanzia alla situazione individuale del richiedente, ovvero la possibilità di costituire la garanzia stessa mediante intervento di terzi (anche nell'ambito di forme di solidarietà familiare). I giudici si domandano se siffatte modalità siano tali da ostacolare – nei fatti – la fruizione della misura alternativa da parte di chi non disponga di risorse adeguate, nonché da precludere l'adozione di una decisione motivata che valuti caso per caso la ragionevolezza e la proporzionalità di una siffatta misura in relazione alla situazione del richiedente medesimo.

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: D.P.R. del 13 luglio 2016, n. 144 – Articolo 29, co. 1-*bis*, della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 1/2016 – Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE – Discriminazione – Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Fatto: La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia proponeva conflitto di attribuzione al fine di accertare che non spettava allo Stato, e per esso al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, adottare l'ordinanza che ha imposto alla Regione, nell'ambito di un'azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità, di modificare il D.P.R. del 13 luglio 2016, n. 144 – in ragione di un contrasto con l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE – «nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano documentare allo stesso modo l'impossidenza di cui all'art. 9, comma 2 lett. C)» dello stesso regolamento (al fine di avere accesso ad alloggi di residenza pubblica). In un parallelo giudizio antidiscriminatorio, un altro giudice del medesimo Tribunale di Udine sollevava questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-*bis*, della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. – quest'ultimo in relazione all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE.

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale dichiara la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, co. 1-*bis*, della L.R. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE. In tal senso, richiama la sentenza n. 9 del 2021, con cui la stessa Corte ha già avuto modo di osservare che l'onere documentale circa l'attestazione dell'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero imposto ai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo, qual requisito necessario per avere accesso agli alloggi pubblici, «risulta in radice irragionevole (...) per la palese irrilevanza e per la pretestuosità del requisito che mira a dimostrare». La Corte riconosce che l'onere documentale di cui alla disposizione censurata è, d'altra parte, manifestamente in contrasto anche con l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, nell'ambito della cui attuazione gli Stati membri devono rispettare i diritti e i principi previsti dalla Carta, tra cui «il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa destinate a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti» (art. 34). Quanto al conflitto di attribuzione, la Corte riconosce che, nel giudizio antidiscriminatorio, il giudice ordinario, oltre a poter adottare rimedi riguardanti la lesione attuale e immediata del fatto (accertamento del carattere discriminatorio del comportamento, condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, ordine di cessazione della medesima discriminazione e adozione di provvedimenti tesi a rimuoverne gli effetti), ha il potere di agire anche in ottica preventiva, potendo ordinare la modifica di un regolamento al fine di evitare in futuro il ripetersi della discriminazione. Ed è proprio per tale ragione che il legislatore ha previsto che siano legittimati ad agire per il riconoscimento della sussistenza di una discriminazione anche «le associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione» (art. 5, co. 1, del d.lgs. n. 215/2003). Tuttavia, la Corte precisa che quando detta discriminazione trova origine diretta nella legge, il giudice è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della stessa, per evitare che l'amministrazione sia costretta ad adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. Ciò vale anche qualora, come nel caso in esame, la normativa nazionale sia ritenuta in contrasto con il diritto UE.